

## **Prezzario Regionale Opere Edili ed Impiantistiche 2025 - Aggiornamento annuale al 27/12/2024**

A partire dal primo semestre del 2021 si è assistito, su tutto il territorio nazionale, ed in particolare nella Regione Liguria, ad un incremento significativo dei prezzi dei principali materiali da costruzione, facendo però registrare alcune difformità tra le Regioni italiane.

Per cui, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari regionali, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha approvato in data 15 luglio 2022 il Decreto relativo alle "Linee guida per la determinazione dei prezzari regionali" confluite poi nell'allegato I.14 al D. Lgs 36/2023, contenenti indicazioni sulle modalità di rilevazione dei costi dei prodotti, delle attrezzature e della manodopera e sulle metodologie per la determinazione dei prezzi. Tale Decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 187 del 11 agosto 2022.

In attuazione del precedente Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), con Decreto del 23 giugno 2022 n. 256 e s.m.i., pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato i nuovi "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", cosiddetto – CAM Edilizia.

Pertanto in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 4 comma 13 e dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del D. Lgs 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ovvero che il prezzario predisposto annualmente dalle Regioni, cessa di avere validità il **31 dicembre di ogni anno** e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ed al nuovo Decreto "CAM", a seguito del lavoro svolto delle sub-commissioni, sentita la competente Commissione Istituzionale riunitasi in data 19 dicembre u.s., è stato predisposto da Regione Liguria d'intesa col Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria il: "**Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche anno 2025 - Aggiornamento al 27/12/2024**", consultabile e scaricabile gratuitamente in questa sezione in formato .pdf (comprese le analisi) e scaricabile in formato .xls e . xlm e contenente le modifiche riguardanti l'aggiornamento dei prezzi al fine di renderlo coerente con i valori di mercato. Tale aggiornamento, risultante già conforme alle linee guida di cui sopra, cessa di avere **validità il 31 dicembre 2025** e può essere transitoriamente utilizzato fino al 31 giugno 2026 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Ai sensi del Decreto ministeriale 06 agosto 2020 - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", si prevede che per la determinazione dei costi, per tipologia di intervento i prezzi di riferimento sono quelli riportati sui Prezzari Regionali.

In riferimento alle voci che a fine 2021, avevano fatto registrare valori anomali, resta comunque attivo il monitoraggio periodico dell'andamento dei relativi valori.

Inoltre sempre in questa sezione è possibile scaricare gratuitamente i Prezzari delle opere edili ed impiantistiche – annualità **2024, 2023, 2022 (Aggiornamento infrannuale al 29/07/2022), 2022 (Aggiornamento al 11/02/2022), 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016**, predisposti da Regione Liguria d'intesa col Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria e con Unioncamere Liguria, quest'ultima fino all'edizione 2021.

Le voci del Prezzario sono condivise anche in modalità informatizzata (Forum) nell'ambito delle Commissioni Prezzi gestite da Regione Liguria.

Per qualsiasi **segnalazione** è possibile inviare una mail all'indirizzo **prezzario@regione.liguria.it** .

I contenuti ufficiali sono esclusivamente quelli pubblicati tramite la seguente funzionalità, pertanto qualsiasi violazione in merito alla contraffazione dei database, che sono protetti dalla normativa sul diritto d'autore, sarà perseguita a termini di legge (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i.<sup>1</sup> - direttiva 96/9/CE recepita con il D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169<sup>2</sup>), eventuali pubblicazioni del contenuto potranno essere effettuate esclusivamente a seguito di richiesta formale motivata e previa autorizzazione dei coautori.

## Note legali

*I contenuti del sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione disponibile in qualunque forma sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno.*

*Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.*

*Per fini di lucro è consentito utilizzare, copiare e distribuire i documenti e le relative immagini disponibili su questo sito solo dietro permesso scritto (o egualmente valido a fini legali) della Regione, fatte salve eventuali spettanze di diritto. Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono in tutti i casi essere citati nelle pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse.*

<sup>1</sup> Stralcio Legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i. "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" : Art. 171-bis, comma 1 e 2 " 1) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità. 2) Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquiesse 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità."

<sup>2</sup> Stralcio Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169 "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati": Art. 5 "L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca";